

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione sociale, sede, durata e scopo della Società

Articolo 1 - Denominazione

1. La "Banca Apulia" S.p.A., con possibilità di utilizzare indifferentemente anche la dizione di "bancApulia" S.p.A., trae origine dalla Banca della Capitanata S.p.A. Costituita in Torremaggiore in provincia di Foggia in data 24 marzo 1924 con la denominazione di Banco di Torremaggiore Società Anonima; nel 1967 modifica la propria ragione sociale in Banco di Torremaggiore e della Daunia S.p.A. per poi variarla nello stesso anno in Banco di Torremaggiore e San Severo S.p.A. ed infine in data 5 settembre 1985 in "Banca della Capitanata".
2. La Società sorge a seguito di fusione per incorporazione della "Banca Agricola Salentina S.p.A." nella "Banca della Capitanata S.p.A.", assumendo la nuova denominazione di "bancApulia S.p.A." per atto notaio Francesco Paolo Lops in data 25 ottobre 1996. La Società ha incorporato Banca Meridiana S.p.A., per atto notaio Paolo Talice di Treviso in data 25 gennaio 2010.
3. La Società fa parte del Gruppo Bancario "Veneto Banca". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
4. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla Vigilanza.

Articolo 2 – Sede sociale

1. La Società ha Sede legale in San Severo (Foggia) e Direzione Generale in Bari, e può con l'osservanza delle disposizioni di legge, istituire, acquisire, trasferire, cedere e sopprimere sedi secondarie, filiali e rappresentanze.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme.
2. A tal fine con l'osservanza delle disposizioni vigenti può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, comprese l'assunzione e la gestione di partecipazioni in Italia o all'Estero, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Titolo II

Capitale Sociale ed azioni

Articolo 5 – Capitale, azioni privilegiate, azioni e trasferimento delle azioni

1. Il capitale sociale è di Euro 39.943.987,00, suddiviso in n. 37.243.987 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna ed in n. 2.700.000 azioni privilegiate da nominali Euro 1,00 cadauna.
2. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte il capitale - fermo il disposto dell'art. 2438 del Codice Civile - fino ad un ammontare massimo determinato dall'Assemblea straordinaria ed entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea stessa.
3. Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 del Codice Civile.
4. Nel caso di scioglimento della Società, le azioni privilegiate hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale rispetto alle azioni ordinarie.
5. Alle azioni privilegiate, in sede di riparto dell'utile di esercizio destinato ai soci, spetta, annualmente, un dividendo pari almeno al 3% e al massimo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale. L'utile distribuibile, che residua dopo detta operazione, sarà assegnato in parti uguali a tutte le azioni, comprese le azioni privilegiate.
6. Le azioni sono nominative e ciascuna azione dà diritto ad un voto. Esse sono indivisibili e nel caso di comproprietà di una azione si osservano le disposizioni di legge.
7. Gli acquisti e/o i trasferimenti delle azioni sono regolati dalle norme di legge in materia.

Articolo 6 – Adesione dei soci allo statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea

1. La qualità di Azionista comporta adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea anche anteriori all'acquisto di tale qualità, fatti salvi i diritti di impugnativa in capo ai soci previsti dalla Legge.

Articolo 7 – Domicilio dei soci

1. Il domicilio degli Azionisti, per quanto concerne i rapporti giudiziali ed extragiudiziali con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Titolo III

Organi della Società

Articolo 8 - Organi della società

1. Sono Organi della Società:
 - 1 - l'Assemblea degli Azionisti;
 - 2 - il Consiglio di Amministrazione;
 - 3 - il Comitato Esecutivo;
 - 4 - il Presidente;
 - 5 - il Direttore Generale;
 - 6 - il Collegio Sindacale.

Titolo IV

Assemblea degli Azionisti

Articolo 9 – Assemblea e modalità di convocazione

1. L'Assemblea degli Azionisti è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce in un Comune dello Stato Italiano.
2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore, Bloomberg Finanza&Mercati, Italia Oggi". Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Lo stesso avviso può indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, per l'ipotesi in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum previsto dalle norme di legge in materia.

Articolo 10 – Costituzione e delibere dell'Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 11 – Legittimazione a partecipare alle Assemblee

1. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e che siano in possesso di certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli spa. Tale certificazione dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno 2 giorni antecedenti la data di assemblea.

2. Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea in prima convocazione è valido anche per le ulteriori Assemblee purché le azioni stesse non siano state nel frattempo cedute.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sulle materie di sua competenza, ai sensi di legge e di statuto.

Articolo 13 – Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attribuite dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza, approva:
 - le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
 - gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
2. All'Assemblea ordinaria deve essere assicurata adeguata informativa sui criteri prescelti nella definizione delle politiche di remunerazione di cui al comma 1 e sull'attuazione delle stesse.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Articolo 14 – Regolamento Assembleare

1. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. L'Assemblea, con i quorum previsti dalla legge e dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria, può deliberare, di volta in volta, di derogare ad una o più norme del regolamento.

Articolo 15 – Rappresentanza in Assemblea

1. Ogni Azionista che si sia messo in condizioni di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio, salvo i divieti di legge, che si sia parimenti messo in condizione di intervenire e non da altri anche se munito di mandato speciale o generale.
2. La firma della delega deve essere autenticata da un notaio ovvero da un Amministratore o da un Dirigente o da un Titolare di Filiale della Società a ciò delegato; i relativi documenti sono conservati presso la Sede legale.

Articolo 16 – Assemblea: determinazione dei quorum

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sia in prima sia nelle successive convocazioni, come pure per la validità delle relative

deliberazioni, vale il disposto della legge.

Articolo 17 – Quorum e modalità per l’elezione del Consiglio di Amministrazione

1. La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste presentate secondo le procedure di cui ai seguenti commi.
2. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, e corredate da adeguate informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’Assemblea. Le liste devono essere depositate presso la sede legale o la segreteria societaria della Società, fino a dieci giorni antecedenti quello stabilito per la prima convocazione dell’Assemblea, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Di tale diritto è fatta menzione nell’avviso di convocazione, essendo peraltro facoltà dei competenti organi societari provvedere a più ampie forme di pubblicità.
3. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo degli Amministratori previsto dallo Statuto, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 21. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell’incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) nonché l’indicazione, per ciascun candidato indipendente, dell’idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente.
4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l’Assemblea, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale o della diversa misura stabilita dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.
6. La lista proposta in mancanza dei requisiti richiesti dai commi precedenti, si considera come non presentata.
7. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (intendendosi per tali il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto) ovvero che aderiscano ad un patto parasociale, ai sensi delle norme di legge vigenti, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.
8. Alla elezione degli Amministratori si procede con le seguenti modalità:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “lista di maggioranza”) sono tratti, nell’ordine progressivo con cui sono elencati, un numero di amministratori pari a quello da nominare diminuito di uno oppure di due secondo quanto di seguito previsto, fermo restando che dovranno esservi compresi almeno due Amministratori indipendenti;
 - b) qualora i voti raccolti dalle restanti liste risultino cumulativamente non superiori al 15% dei voti espressi in assemblea, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti verrà tratto il nominativo indicato al primo posto della lista stessa (il “consigliere di minoranza”);
 - c) qualora i voti raccolti dalle restanti liste risultino cumulativamente pari o superiori al 15% dei voti espressi in assemblea, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori indicati nella medesima lista e i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto, andando a comporre un’unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati (i “consiglieri di minoranza”);
 - d) nel caso di parità di voti tra le liste si andrà al ballottaggio, mentre in caso di parità di quozienti si intende eletto il più anziano di età.
9. Al fine dell’elezione e del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.
10. In caso di presentazione di una sola lista, di candidati, tutti gli Amministratori dovranno essere eletti nell’ambito di tale lista.
11. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero, nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l’Assemblea delibera con le maggioranze previste dal presente Statuto o dalla legge.
12. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, si intende decaduto l’intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.
13. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Consigliere, nominato dall’Assemblea in forza dei comma precedenti, il Consiglio di Amministrazione procede, ai sensi di legge,

alla cooptazione di un sostituto scegliendo tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Consigliere cessato dall'incarico, qualora ve ne siano. Quest'ultimo rimane in carica fino all'Assemblea immediatamente successiva, la quale provvede alla nomina con votazione a maggioranza relativa. L'Assemblea chiamata a sostituire il Consigliere dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Consigliere cessato dall'incarico, qualora ve ne siano. Altrimenti deciderà su proposta dei Soci o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. La Presidenza dell'Assemblea degli Azionisti è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che nomina il Segretario, anche tra i non soci e, se necessario, due scrutatori; in assenza del medesimo e di chi lo sostituisce, a norma di Statuto, il Presidente è eletto dalla stessa Assemblea tra gli Amministratori della Società, o, in mancanza anche di questi ultimi, tra uno dei Soci.
2. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea, nei casi di legge o quando sia ritenuto necessario dal Presidente, è redatto da un Notaio, designato dallo stesso Presidente.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 19 – Continuazione delle riunioni dell'Assemblea

1. Non esaurendosi in un giorno la trattazione delle materie comprese nell'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione al giorno seguente non festivo.

Articolo 20 – Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se è questi a redigerlo.
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 21 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici Consiglieri eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero. I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge.
2. Almeno tre Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.
3. Almeno due Consiglieri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:
 - non avere con la Società, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative; tali relazioni non devono essere state intrattenute nemmeno nell'esercizio precedente a quello della loro nomina;
 - non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in una controllata dalla Società;
 - non essere Soci o Amministratori o non avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
 - non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione scelti anche fra i non soci, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della società deve, a norma di legge, darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
6. Con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società da essi amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Articolo 22 – Cariche Consiliari

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti e, con effetto per tutta la sua durata, il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salva la facoltà di rivestire, in casi eccezionali, compiti di supplenza dei componenti esecutivi, come previsto al successivo comma 6.

Il Presidente, inoltre, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, se nominato, e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli Organi interni di controllo e dei comitati interni; assicura che adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo vengano fornite a tutti i Consiglieri.

3. Il Consiglio può nominare fra i suoi membri un Amministratore Delegato e attribuire allo stesso, in via esclusiva, tutte le funzioni spettanti altrimenti al Direttore Generale. In tal caso non è consentita la coesistenza delle cariche di Direttore Generale e di Amministratore Delegato, ed all'Amministratore Delegato si applicano anche tutte le norme derivanti dallo Statuto sociale e dall'ordinamento vigente disciplinanti le funzioni e le responsabilità del Direttore Generale, in quanto compatibili.
4. L'Amministratore Delegato, ove nominato, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Società e deve riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
5. Delle decisioni assunte nell'ambito dei propri poteri l'Amministratore Delegato dà notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.
6. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito l'Amministratore Delegato, se nominato, o il Direttore Generale e, quando trattasi di operazioni di credito, su proposta degli stessi, il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento chi ne fa le veci, prende ogni determinazione di competenza del Comitato Esecutivo nonché del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione agli stessi nella prima adunanza successiva.
7. Le materie indicate all'art. 2381 del Codice Civile, nonché quelle previste dall'art. 23 dello Statuto sociale come esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, non possono essere oggetto di deliberazione di urgenza ai sensi del presente articolo.

Articolo 23 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che, per legge o per statuto, sono riservati all'Assemblea degli Azionisti.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
 - 1) la determinazione degli indirizzi generali relativi allo sviluppo aziendale, alla gestione degli affari, alle operazioni strategiche, ai piani industriali e finanziari della Società ed ai rapporti con il personale, nonché l'approvazione dei contratti e degli accordi normativi in materia di personale;
 - 2) la valutazione del generale andamento della gestione;
 - 3) l'indicazione di quali Amministratori, oltre a quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
 - 4) l'approvazione e la modificazione dei principali regolamenti interni e più in generale ogni decisione concernente la struttura organizzativa della Società;
 - 5) la nomina del Direttore Generale e, su proposta di questi, del o dei Vice Direttori Generali, la revoca degli stessi, nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
 - 6) la nomina e la revoca, su proposta del Direttore Generale e sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
 - 7) l'eventuale costituzione di commissioni o comitati interni agli Organi aziendali, con funzioni di natura consultiva e/o propositiva, determinandone la loro composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
 - 8) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della relativa adeguatezza, completezza e tempestività;
 - 9) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
 - 10) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - 11) su proposta del Direttore Generale, le assunzioni, le nomine, le promozioni e le

sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per il personale della categoria dei dirigenti e dei quadri direttivi di 3° e 4° livello, nonché la revoca degli stessi;

- 12) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in base alla delega ricevuta dall'Assemblea dei soci;
- 13) l'assunzione, la modificazione e la cessione delle partecipazioni nonché la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli Organi amministrativi e di controllo di società/enti partecipati o per i quali la Società è chiamata a provvedere;
- 14) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'alienazione di immobili, salvo gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;
- 15) l'apertura, il trasferimento, la cessione e la chiusura di filiali e rappresentanze;
- 16) l'attribuzione di particolari incarichi a propri componenti e, su proposta del Presidente, le decisioni aventi ad oggetto il conferimento di mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Banca, determinandone l'eventuale compenso.

Articolo 24 – Delega di poteri al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale ed altri dipendenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
2. Dell'esercizio dei poteri delegati, il Comitato Esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sulle materie stabilite dalla legge almeno ogni 6 mesi.
3. In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, al o ai Vice Direttori Generali, ai Dirigenti, ed altri Dipendenti, singolarmente o riuniti in Comitati, o ai Titolari delle filiali, entro limiti determinati e graduati sulla base delle funzioni svolte.

Articolo 25 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta scritta – con indicazione degli argomenti da trattare – da almeno un terzo dei Consiglieri, o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, alternativamente mediante raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima

della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e modo.

3. Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In questo caso le riunioni devono intendersi svolte nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Per la validità delle riunioni e delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, del loro svolgimento viene redatto un verbale a cura del Segretario, firmato dallo stesso Segretario e dal Presidente. I verbali delle riunioni illustrano dettagliatamente il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
6. Fungerà da Segretario un componente del Consiglio di Amministrazione o un Dirigente della Società designato dal Consiglio stesso.
7. Alle riunioni assiste il Direttore Generale, con funzioni consultive e propositive, nonché ogni altra persona che il Consiglio di Amministrazione volesse invitare per determinati singoli atti o negozi.

Articolo 26 – Compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo nella misura stabilita dall'Assemblea degli Azionisti.
2. Il modo di riparto della predetta somma viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Agli stessi è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, si provvede ai sensi di legge.

Titolo VI

Comitato Esecutivo

Articolo 27 – Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri componenti un Comitato Esecutivo composto da 1 a 3 membri oltre a quelli di diritto previsti nel successivo comma.
2. Del Comitato Esecutivo, ove nominato, fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente, nonché l'Amministratore Delegato, se nominato.
3. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario del Consiglio di Amministrazione sono rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Segretario del Comitato Esecutivo.
4. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.
5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
6. Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono assistere i componenti del Collegio Sindacale.
7. Il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.
8. La durata in carica del Comitato Esecutivo, il numero dei componenti, le facoltà, le attribuzioni nonché le regole di funzionamento dello stesso sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione. La durata in carica del Comitato Esecutivo non può mai superare quella dei Consiglieri di Amministrazione che lo compongono.
9. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci che stabilisce l'ordine del giorno; ad esse assiste, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi Dirigenti ed altri Preposti alle strutture organizzative della Società.
10. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi nel computo gli astenuti.
12. I verbali delle riunioni debbono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. I verbali delle riunioni illustrano dettagliatamente il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
13. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di

Amministrazione nella prima adunanza successiva.

Titolo VII

Il Presidente

Articolo 28 – Rappresentanza della società

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questo, dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche dell'Amministratore Delegato, dal Consigliere più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.
4. La rappresentanza sociale nei termini di cui al comma primo del presente articolo spetta altresì all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.
5. La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.
6. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare la rappresentanza e la firma sociale, per determinate categorie di atti a Dirigenti, ad altri Dipendenti della Società, nonché a Terzi, fissando i limiti e le modalità della delega.

Titolo VIII

Direzione Generale

Articolo 29 – Direzione Generale

1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale o dall'Amministratore Delegato, qualora gli siano attribuite le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, dai Vice Direttori Generali, se nominati, e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Articolo 30 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, o l'Amministratore Delegato quando nominato con funzioni di Direttore Generale, è capo di tutti gli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti, nonché delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale partecipa, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle delle Assemblee degli Azionisti.
3. Il Direttore Generale, o l'Amministratore Delegato quando nominato con funzioni di Direttore Generale, oltre alle funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) propone tutti gli affari e ne cura la relativa istruttoria sottoponendoli, secondo le rispettive competenze, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo;
 - b) provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale, in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) assume i provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della vigente normativa, e propone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo ogni altro provvedimento relativo al personale non demandatogli;
 - d) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale;
 - e) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici, le filiali e le rappresentanze;
 - f) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione, relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;
 - g) firma la corrispondenza, gli atti, i contratti ed i documenti in genere inerenti all'attività;
 - h) consente, quando il credito sia integralmente estinto o non sia sorto o sia ridotto, la cancellazione e la corrispondente riduzione delle ipoteche e dei privilegi, le surrogazioni a favore di terzi e le postergazioni, le cancellazioni od annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari;
 - i) avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti, dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire procure alle liti.
4. I poteri sopra indicati alle lettere g) ed h) possono essere delegati dal Direttore Generale, anche in via continuativa, ad altri Dipendenti della Banca, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31 – Vice Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali, se nominati, ai quali può delegare, anche in via ordinaria, particolari mansioni.

Delle deleghe conferite in via continuativa deve darne notizia al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 – Assenza o impedimento del Direttore Generale

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Direttore Generale se nominato, o, qualora siano nominati più Vice Direttori Generali, dagli stessi nell'ordine di precedenza stabilito dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, da uno dei Dirigenti delegati dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di vacanza della carica di Direttore Generale, si provvede come per i casi di assenza o impedimento.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento - o di chi doveva procedere, nell'ordine, alla sostituzione - o della vacanza della carica.

Titolo IX

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Articolo 33 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, qualora obbligatorio per legge, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
2. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.
3. Il preposto dovrà possedere:
 - una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;
 - i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore.
4. Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

Titolo X

Collegio Sindacale e controllo contabile

Articolo 34 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due

supplenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti, con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge.

2. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi; l'essere componenti di Organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società appartenenti al gruppo.
3. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.
4. I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche in Organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
5. Ai Sindaci effettivi compete la retribuzione annua stabilita dall'Assemblea degli Azionisti al momento della loro elezione. Oltre agli emolumenti previsti, spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 35 – Durata in carica dei Sindaci

1. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Articolo 36 – Quorum e modalità per l'elezione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le procedure di cui ai seguenti commi.
2. Hanno diritto a presentare liste di candidati i Soci che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'Assemblea siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale o della diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.
3. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (intendendosi per tali il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.

24.2.1998, n. 58, nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto) ovvero che aderiscano ad un patto parasociale, ai sensi delle norme di legge vigenti, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

4. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà contenere tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.
5. Le liste devono essere depositate presso la sede legale o la segreteria societaria della Società, fino a dieci giorni antecedenti quello stabilito per la prima convocazione dell'Assemblea, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.
6. La lista per la presentazione della quale non siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra si considera come non presentata.
7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
8. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
9. Due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti i candidati più anziani fino alla concorrenza dei posti da assegnare.
10. La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella lista più votata. In caso di parità tra due o più liste sarà nominato come Sindaco effettivo, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il candidato più anziano tra i candidati indicati al primo posto di tali liste; mentre saranno nominati Sindaco effettivo e Sindaco supplente i candidati indicati al primo posto delle rispettive sezioni della medesima lista da cui viene tratto il Presidente del Collegio Sindacale.
11. Nel caso sia presentata o riceva voti una sola lista, tutti i Sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti Sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e Sindaci

supplenti quelli indicati nella seconda sezione.

12. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.
13. L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.
14. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei Sindaci effettivi, subentra, anche nella carica di Presidente, il Sindaco supplente appartenente alla stessa lista di appartenenza del Sindaco venuto a mancare, sino all'Assemblea successiva; nel caso in cui il Collegio Sindacale non si completi con i Sindaci supplenti, deve essere convocata l'Assemblea per l'integrazione del Collegio medesimo. In entrambi i casi, l'Assemblea provvederà ad integrare il Collegio Sindacale, facendo in modo, ove possibile, che in seguito a detta integrazione, due Sindaci effettivi, di cui uno con la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed un Sindaco supplente siano designati dall'Azionista che detiene un maggior numero di azioni e un Sindaco effettivo, nonché un Sindaco supplente siano designati da parte degli Azionisti di minoranza.
15. Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 37 – Doveri e funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila:
 - a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
 - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, verificando ed approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili;
 - d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - e) sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
 - f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge;adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa

disciplina prevista dalla legge.

2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti Organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

3. Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 52 del Testo Unico Bancario, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

4. Il Collegio Sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza o con l'ausilio di analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In tal caso, i Sindaci partecipanti alla riunione devono sottoscrivere il verbale a suo tempo approvato alla prima occasione utile. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale ed il verbalizzante.

I verbali delle riunioni illustrano dettagliatamente il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Articolo 38 – Controllo contabile

1. Il controllo contabile è affidato, ai sensi di legge, ad una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.
2. L'incarico del controllo contabile è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'Assemblea, la quale provvede altresì a determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
3. Ai sensi dell'art. 52 del Testo Unico Bancario, la società di revisione, nell'esercizio delle sue funzioni, informa la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui viene a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
4. L'incarico ha la durata di nove esercizi, ovvero la diversa durata stabilita dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Titolo XI

Bilancio e destinazione dell'utile

Articolo 39 – Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, in osservanza delle norme di legge e di statuto, redige il Bilancio.

Articolo 40 - Utili

1. L'utile netto è ripartito come segue:
 - almeno il dieci per cento al fondo di riserva ordinario;
 - almeno il venti per cento al fondo di riserva straordinario;
 - un dividendo pari almeno al 3% e al massimo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale alle azioni privilegiate.
2. L'Assemblea degli Azionisti delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la ripartizione dell'importo residuo dell'utile netto, dopo aver dedotta la quota destinata ai dividendi da ripartire in parti uguali a tutte le azioni, comprese le azioni privilegiate, per l'eventuale formazione ed incremento di altri fondi di riserva ovvero per le altre destinazioni approvate dall'Assemblea stessa.
3. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini indicati nella deliberazione dell'Assemblea che dispone la distribuzione dell'utile agli Azionisti.

4. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

Titolo XII

Liquidazione

Articolo 41 - Liquidazione

1. Fatti salvi i casi regolamentati dalla legge, in caso di scioglimento della Società, l'Assemblea degli Azionisti determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo XIII

Recesso

Articolo 42 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della Società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
 - f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
2. Il recesso non può essere esercitato in caso di proroga della durata della Società, né a seguito di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
3. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, nonché i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolamentati dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

Titolo XIV

Disposizioni finali

Articolo 43 – Disciplina applicabile

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.